



COMUNE DI SAN CATALDO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. del 3 Aprile 2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)

Deliberazione n. 20 del 9 febbraio 2021

OGGETTO: Credito di euro 2.348,80 vantato dall'Avv. Scalzo Gabriella

(Pratica Osl n. 39/2019). Esclusione dalla massa passiva.

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di febbraio alle ore 16,50 presso la sede del Comune di San Cataldo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 3 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000, con l'intervento dei signori:

COMPONENTI	Presente	Assente
Dott. Rosalia Eleonora Presti	X	
Dott. Calogero Angelo Nicosia	X	
Dott. Gioacchino Guarrera	X	

Partecipa alla riunione il Dott. Gianfilippo Marino nella qualità di Segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 4 del 29/01/2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di San Cataldo;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato in data 16/04/2019, come da verbale di pari data;
- con deliberazione n. 01 del 16/04/2019 è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell' art. 254, comma 2 del TUEL, a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell' Ente;
- con successiva deliberazione n. 05 del 11/06/2019 il termine per la presentazione delle istanze è stato ulteriormente prorogato di 30 giorni;
- ✓ con deliberazione n. 9 del 30/10/2019, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata, ex art. 258 del TUEL;

- ✓ con delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta n. 100 del 17/12/2019, esecutiva, l'Amministrazione ha aderito alla modalità semplificata di cui all'art. 258 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante definizioni transattive con i creditori e si è impegnata a mettere a disposizione di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione le somme occorrenti per la definizione della procedura liquidatoria;
- ✓ la Commissione Straordinaria di Liquidazione:
 - ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2017;
 - nel rispetto della normativa vigente e in esecuzione delle circolari ministeriali, nelle more della conclusione delle operazioni connesse alla formazione definitiva della massa passiva, ha l'obbligo di notificare integralmente agli istanti creditori i provvedimenti di esclusione o di parziale ammissione dei crediti vantati al fine precipuo di consentire agli stessi di presentare gli eventuali ricorsi agli organi amministrativi e giudiziari competenti;

Dato atto che:

- ✓ la Commissione Straordinaria, considerato il numero dei creditori istanti (art. 8, comma 3, L. n. 241/1990), ai sensi dell'art. 9, comma 2° del D.P.R. n. 378/1993, ha comunicato ai creditori istanti, con avviso del 13/08/2019, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dedicata agli atti della Commissione, l'avvio del procedimento di accertamento della massa passiva;
- ✓ l'art. 256 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non ammesse, corredato dai provvedimenti di diniego;
- ✓ l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160, prevede che - in deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione, con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell'Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;
- ✓ l'art. 254, comma 3, del TUEL, prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- ✓ l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- ✓ l'art. 191, comma 4, del TUEL statuisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del citato TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- ✓ l'art. 257 del TUEL prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

Dato atto, altresì, che i provvedimenti di esclusione e/o di ammissione parziale, corredati dalla relativa documentazione nonché della relata di avvenuta notifica, dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

Preso atto che:

- ✓ l'Avv. Scalzo Gabriella, con sede a San Cataldo C.F./P.I.: 01843930858, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 15922 del 29/05/2019, ha fatto istanza di ammissione alla massa passiva per l'importo di € 2.348,80 nei confronti del Comune di San Cataldo per il seguente titolo :

“Causa promossa da Miserandino Domenica e Cammarata Calogero c. Comune di San Cataldo”;

- ✓ a seguito di istruttoria svolta dagli uffici competenti e come risulta dall'attestazione del debito a firma del Responsabile del Settore competente, il credito non può essere ammesso alla massa passiva in quanto *“l’incarico oggetto dell’istanza non è stato ultimato essendo la causa in itinere e pertanto il presunto credito ad oggi non è esigibile”;*
- ✓ di tale esclusione è stato reso edotto il creditore, giusta comunicazione di avvio del procedimento nota prot. n. 14139 del 28/05/2020, trasmessa tramite pec;
- il creditore istante non ha sostanzialmente formulato rilievi avverso l’avvio del procedimento di esclusione;

Considerato che allo stato degli atti, questo Organo Straordinario di Liquidazione deve emettere formale provvedimento di inammissibilità alla massa passiva del presunto credito vantato dal creditore;

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000;
- il D.P.R. 378/1993;
- le circolari del Ministero dell’Interno n. 21/1993, F.L. 28/1997 e 7/1999;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa, che qui s'intendono per intero richiamate e trascritte:

Di non ammettere alla massa passiva il presunto credito dell'importo di € 2.348,80 vantato dall’Avv. Scalzo Gabriella, giusta attestazione ex art. 254, comma 4, del T.U.E.L. resa con nota prot n° 25309 del 13/09/2019 dal Responsabile del Settore competente;

Di includere il suddetto debito nell'elenco delle passività non ammesse alla massa passiva definitiva da allegare al rendiconto della gestione straordinaria di liquidazione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno;

Dare mandato all'Ufficio di Segreteria dell’OSL di notificare al creditore il presente provvedimento;

Trasmettere il presente provvedimento, per quanto di eventuale competenza, al Responsabile del Settore competente ed al Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di San Cataldo;

Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali:

all’Albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune di San Cataldo, nell’apposita sezione dell’home page del sito istituzionale.

**La Commissione Straordinaria di Liquidazione
F.to (Presti – Nicosia – Guarrera)**

**Il Segretario verbalizzante
F.to (Marino)**